

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 09/07/2020

FATTO

In data 27 gennaio 2016, la parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione/delegazione di pagamento per un importo lordo di € 15.648,00 da restituire in n. 96 rate di € 163,00 ciascuna, che veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento della rata n. 39. Con ricorso presentato in data 28 febbraio 2020, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente domanda:

- a. con riferimento al TAN: in via principale, l'accertamento della violazione dell'art. 117, co. 4, TUB con applicazione del tasso sostitutivo di legge; in via subordinata, l'accertamento della mancata indicazione dei costi in modo autonomo rispetto agli interessi, con condanna alla restituzione della somma di € 5.686,64; in via ulteriormente subordinata, l'accertamento della violazione dell'art. 125-*sexies* TUB con rimborso del TAN in misura proporzionale alla durata del finanziamento ed in particolare in misura pari ad € 1.064,17;
- b. con riferimento alle commissioni del finanziatore: in via principale, l'accertamento della mancanza di causa della voce di costo o la duplicazione delle attività remunerate, con restituzione della somma di € 688,51; in via subordinata, contesta il conteggio estintivo formulato dall'intermediario chiedendo una somma complessiva di € 408,80 quale rimborso delle commissioni non maturate per effetto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'estinzione anticipata del finanziamento;

c. in ogni caso oltre interessi dal reclamo al saldo e rimborso della somma di € 20,00 corrisposta per la presentazione del ricorso.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede che il rigetto del ricorso. Dopo aver premesso, in riscontro all'asserita mancanza di trasparenza, che il cliente è stato informato di tutte le condizioni contrattuali e delle voci di costo del finanziamento, deduce che per le commissioni del finanziatore la natura di tali oneri è indicata in modo assolutamente trasparente nel punto 3.1. del SECCI e che nello specifico tali oneri "corrispondono ai soli costi fissi di istruttoria e collocamento composti da: acquisizione documentale, informazioni commerciali, attività di cui al d.lgs. n. 231/2007 (adeguata verifica), costo attività di analisi e delibera, notificazione degli atti, gestione del trattamento dati, archiviazione dati e documenti, compensi fissi rete distributiva, Enasarco". Eccepisce inoltre che i costi di tale attività non essendo rapportati alla durata del finanziamento non possono essere restituiti al cliente in sede di estinzione anticipata in quanto corrispettivo di attività che si esauriscono al momento dell'erogazione del finanziamento. Rileva infine che nel contratto in esame inoltre non sono stati applicati costi per le spese di riscossione rata, né per l'invio delle comunicazioni periodiche, né per le commissioni di anticipata estinzione.

DIRITTO

Il ricorso, con riferimento alle domande aventi ad oggetti il TAN contrattuale è infondato. In primo luogo, per quanto riguarda la lamentata violazione dell'art. 117, co. 4, TUB da cui la parte ricorrente fa conseguire la richiesta di rideterminazione del tasso ai sensi del co. 7 della medesima disposizione normativa, occorre rilevare che per il contratto stipulato dalla parte ricorrente non trova applicazione l'art. 117, co. 4, TUB, stante il disposto dell'art. 125-*bis*, co. 2, TUB ai sensi del quale "Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2". Le restanti censure, sempre relative al costo del finanziamento, con cui in particolare la parte ricorrente chiede in via subordinata la restituzione integrale della quota relativa agli interessi corrispettivi relativi al finanziamento, ovvero, in ulteriore subordine, la rideterminazione degli interessi stornati nel conteggio estintivo secondo un piano di ammortamento lineare *pro rata temporis*, anziché il c.d. ammortamento "alla francese", si rivelano infondate laddove il modulo SECCI al punto 3 chiaramente indica che gli interessi sono calcolati secondo un piano di ammortamento a rate costanti c.d. "alla francese".

Uguualmente infondata è la censura avente ad oggetto la commissione del finanziatore nella parte in cui si chiede la restituzione integrale della stessa lamentando mancanza di causa della voce di costo o la duplicazione delle attività remunerate atteso che anche in questo caso il modulo SECCI al punto 3.1 chiaramente indica che l'importo delle commissioni della finanziaria «corrisponde ai "Costi fissi di istruttoria e Collocamento"», individuando altresì in maniera specifica le attività remunerate con tale voce di costo.

Meritevole di accoglimento è invece la domanda di rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del contratto» ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, disposizione quest'ultima inserita in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori ed in particolare del relativo art. 16, co. 1.

Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, ABF – Coll. Coord. n. 6167 del 22 settembre 2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata facendo applicazione del criterio proporzionale



ratione temporis la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo (c.d. oneri e costi *recurring*), ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Peraltro, con specifico riferimento agli oneri assicurativi, da qualificare come *recurring*, in quanto destinati a maturare nel tempo del finanziamento, questo Arbitro ha altresì chiarito che, posta la legittimazione passiva dell'intermediario in ragione dell'accessorietà del contratto di assicurazione rispetto a quello di finanziamento (ABF – Coll. Coord. n. 6167/2014 cit.), sono determinabili convenzionalmente, in deroga al criterio proporzionale *ratione temporis*, che resta comunque applicabile in mancanza di una diversa pattuizione, la quota del premio da restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento, potendo le parti stabilire un criterio alternativo, in presenza del quale il Collegio, verificata la conoscenza e l'accettazione preventiva delle relative pattuizioni, deve limitarsi a verificare la corrispondenza degli importi calcolati con quelli dovuti secondo il criterio contrattuale, non potendo invece sindacare tale pattuizione (cfr. ABF – Coll. Coord. n. 10003 del 11 novembre 2016). In tale ipotesi, il finanziatore, qualora la compagnia di assicurazione non abbia provveduto a determinare l'importo degli oneri assicurativi da restituire, sarà tenuta a tale quantificazione facendo applicazione dei relativi criteri contrattuali e al successivo pagamento degli stessi, mentre, nel caso in cui l'assicuratore abbia determinato gli importi senza tuttavia effettuare il corrispondente pagamento, il finanziatore sarà tenuto a tale ultimo onere in misura pari a quanto già determinato dal terzo debitore.

Più di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), dopo aver rilevato che «l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (§ 31), ha stabilito che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

A fronte dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la quale in sostanza non limita il rimborso dovuto per effetto dell'estinzione anticipata ai soli costi che maturano nel tempo di durata del finanziamento (c.d. *recurring*) ma impone il rimborso anche dei costi collegati ad attività preliminari alla concessione del finanziamento (c.d. *up-front*), il Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019 ha chiarito che:

- a. il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up-front*;
- b. il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up-front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;

c. con riguardo al rimborso dei costi *up-front* il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;

d. resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In altri termini, quanto alle regole sostanziali secondo cui determinare i rimborsi dovuti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio di coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi *recurring* a cui si è dinnanzi fatto riferimento (ABF – Coll. coord. n. 6167/2014 cit. e Coll. coord. n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor*, i costi *up-front* sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Così individuate le regole applicabili e venendo alla soluzione della fattispecie concreta portata all'attenzione del Collegio, facendo applicazione del criterio di rimborso misto dei costi e delle commissioni, in ciò prestando adesione a quanto affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella citata decisione n. 26525 del 2019, vale a dire il criterio *pro rata* per le commissioni *recurring* e secondo la curva di interessi, in base al piano di ammortamento, per i costi *up-front*, e ferma la validità del criterio contrattuale per il rimborso degli oneri assicurativi (cfr. ABF – Coll. coord. n. 10003 del 2016, cit.), la domanda della parte ricorrente di rimborso dei costi non maturati in ragione all'estinzione anticipata del finanziamento è – come si è detto in precedenza – meritevole di accoglimento, dovendosi determinare gli importi dovuti alla parte ricorrente secondo quanto risulta dal seguente prospetto:

Importo del prestito	€ 9.961,38	Tasso di interesse annuale	12,20%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	163,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,38%
Data di inizio del prestito	01/02/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,84%

rate pagate	39	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
<i>commissione bancaria</i>				688,51	Recurring	59,38%	408,80		408,80
Totale				688,51					408,80

Con riguardo alle domande accessorie, posto che la prestazione cui è tenuto l'intermediario resistente deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale – deve computarsi a partire dalla data del reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (ABF – Coll. Coord. n. 5304 del 17 ottobre 2013).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 408,80, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA